

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 318/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1829]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 80/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 63 [regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0080**: Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Comunità” e “Commissione” leggasi “Stati EFTA”;
- b) l'articolo 8, paragrafo 2, non si applica agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA verificano l'applicazione di un trattamento discriminatorio o non equivalente ai vettori aerei degli Stati EFTA da parte di venditori di sistemi nei paesi terzi;
- c) all'articolo 11, paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dalla direttiva 95/46/CE, dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva, e dalle disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte” leggasi “dalla direttiva 95/46/CE e dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva”. All'articolo 11, paragrafo 9, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa nonché le disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte” leggasi “le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa”;
- d) agli articoli 13, 14, 15 e 16, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”, anziché “Corte di giustizia delle Comunità europee” leggasi “Corte EFTA” e anziché “articoli 81 e 82 del trattato” leggasi “articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.”

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 80/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

